



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore 2- affari Istituzionali, sviluppo economico, Risorse Umane

Regolamento “Banca delle Ore”

Art.1- Oggetto, ambito di applicazione e finalità.

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la regolamentazione, presso la città Metropolitana di Reggio Calabria, dell'istituto contrattuale denominato “*Banca delle ore*”, previsto e disciplinato in via generale dall'art. 33 del CCNL del comparto funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato e a tempo pieno e/o parziale.
3. La finalità di tale istituto contrattuale è quella di favorire una gestione flessibile delle prestazioni di lavoro straordinario, al fine di contemperare le esigenze lavorative con gli impegni extra-lavorativi dei dipendenti, compatibilmente con le necessità di servizio.

Ciascun dipendente potrà fruire delle prestazioni di lavoro straordinario sotto forma di permessi compensativi o di ore retribuite.

Art.2 – Prestazione di lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso, infatti, ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive e particolari esigenze organizzative e di servizio e deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente, il quale autorizza i singoli dipendenti nel limite massimo del budget preventivamente assegnato al proprio settore di appartenenza.
2. Resta fermo per il Dirigente del settore l'obiettivo di contenere il ricorso al lavoro straordinario, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia e sempre entro il limite di spesa stabilito dall'ente per la copertura finanziaria del lavoro straordinario.

Art. 3 - Conto individuale

1. Al fine di mettere i lavoratori in condizione di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è regolamentata la banca delle ore, con conto individuale per ciascun lavoratore.

Sul suddetto conto individuale confluiscono, a richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate, fino ad un massimo di 120 ore.

2. Non viene considerata prestazione di lavoro straordinario quella prestata nella mezz'ora precedente l'inizio di ogni turno di lavoro e durante la pausa pranzo, salvo comprovate, saltuarie ed eccezionali esigenze di servizio.

3. Non possono confluire nella banca delle ore le ore autorizzate e lavorate a riposo compensativo (codice 63);

Art 4- Adesione alla Banca delle ore

1. L'adesione alla Banca delle ore è individuale e volontaria e presuppone la sottoscrizione di apposito accordo tra il dipendente e il Dirigente del Settore di appartenenza.

2. La durata dell'accordo è annuale e coincide con l'esercizio finanziario dell'Ente.

3. L'adesione alla Banca delle ore può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno, con un preavviso di almeno trenta giorni, ed avrà effetto per l'anno successivo.

4. La gestione della Banca delle ore è a carico del settore 2 "*Affari istituzionali, sviluppo economico, Risorse Umane – servizio giuridico Risorse Umane*", il quale è tenuto a contabilizzare individualmente per ciascun dipendente, le prestazioni straordinarie effettuate nel corso dell'anno da computarsi nella banca delle ore, nel limite annuo individuale stabilito.

I conteggi orari relativi alle prestazioni effettuate saranno esposti nei cartellini della rilevazione presenze, in modo da consentire a ciascun dipendente di effettuare agevolmente l'accertamento del monte ore raggiunto.

Art 5 – Modalità di fruizione delle ore accantonate

1. Le ore di lavoro straordinario accantonate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione, possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 32, comma 5 del CCNL del 16 novembre 2022, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate entro il mese successivo alla prestazione lavorativa previa comunicazione tempestiva da parte dei Dirigenti dei Settori che hanno autorizzato la prestazione di lavoro straordinario.

2. La fruizione delle ore di straordinario accumulate nel conto individuale può essere richiesta dal dipendente a ore o giorni, in ciascun giorno della settimana, a partire dal mese di accumulo o nel corso dei mesi successivi.
3. Le ore accantonate resteranno a disposizione per poter essere utilizzate a recupero o come riposi compensativi entro l'anno successivo a quello di maturazione, secondo le modalità convenute di comune accordo tra il dirigente responsabile e il dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio, tecniche, organizzative, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
4. L'utilizzo dei riposi compensativi non deve comunque interferire con la fruizione delle ferie che devono essere godute entro la scadenza contrattualmente prevista.
5. Il lavoratore che intende fruire del riposo compensativo produce apposita istanza al Dirigente del settore di appartenenza il quale, in caso di sovrapposizione temporale di più richieste, valuterà, sulla base delle motivazioni addotte e in applicazione dei criteri di priorità in analogia con gli altri istituti contrattuali, le priorità di utilizzo da parte dei dipendenti richiedenti.
6. L'eventuale richiesta di remunerazione delle ore di lavoro straordinario, nei limiti del budget assegnato, deve essere inoltrata entro il mese di Gennaio successivo all'effettuazione.

Art. 6 – Dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore.

I dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore possono fruire dei riposi compensativi e della liquidazione del lavoro straordinario nel rispetto delle norme previste dal CCNL del 16 novembre 2022.

art. 7- norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio metropolitano e cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente regolamento.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 5 del CCNL del 16 novembre 2022, saranno realizzati incontri con le OO.SS. e la RSU finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore e all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni in materia.
4. Si da atto che in fase di prima applicazione, previa sottoscrizione dell' Accordo individuale possono confluire nella banca ore, anche quelle lavorate e autorizzate a straordinario nell'anno 2023.

